

Notifica per pubblici proclami

in adempimento all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. I quater n. 4825/2021, adottata nel giudizio n.R.G. 8292/2021,

attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso introduttivo, nonché degli estremi della suddetta ordinanza con l'indicazione nominativa dei candidati interessati.

*

Il sottoscritto Avv. Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S), con domicilio in Roma, via in Arcione, 71, e domicilio digitale presso l'indirizzo pec francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensore e procuratore, in virtù di procura speciale depositata nel giudizio in oggetto, del sig. Gregory MADIA (C.F. MDAGGR92E24C352S), nato a Catanzaro (CZ) il 24.5.1992, nel giudizio **n.R.G. 8292/2021** proposto contro il Ministero dell'Interno ed altri, **in adempimento dell'ordinanza cautelare n. 4825 dell'8.9.2021, adottata dal T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I quater, nel giudizio n.R.G. 8292/2021**, con la quale è stata disposta l'autorizzazione a "*la notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso introduttivo, nonché degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati interessati e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 giorni decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione*"; **procede alla notificazione per pubblici proclami tramite richiesta**

a Codesto spett.le Ministero, in esecuzione della sopra indicata ordinanza n. 4825/2021, di voler disporre la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno del presente atto, in cui sono riportati un sunto del ricorso proposto, gli estremi dell'ordinanza di autorizzazione e l'indicazione nominativa dei candidati interessati, unitamente agli atti allegati, consistenti nel ricorso integrale introduttivo del giudizio, nell'ordinanza cautelare n. 4825/2021 e nel decreto con cui è stata approvata la graduatoria di merito finale dei vincitori con l'indicazione dei nominativi degli stessi.

*

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I quater, R.G. n. 8292/2021.

*

2) Nome del ricorrente: Gregory Madia (C.F. MDAGGR92E24C352S), ID domanda concorso 1358005.

*

3) Amministrazione intimata: Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

*

4) Sunto del ricorso

4.1) Riassunto dei fatti e dei motivi di ricorso

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13.5.2020, pubblicato sulla G.U.R.I., del 15.5.2020, è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

L'art. 3, co. 1, lett. d), del Bando prevedeva come requisito di partecipazione l'“*aver compiuto il 18° anno di età*” e come limite e causa di esclusione il “*non aver compiuto il 26° anno di età*”, chiarendo che “*Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati*”.

Il ricorrente, nato il 24.5.1992, in data 20.5.2020 presentava domanda di partecipazione al concorso (ID domanda concorso: 1358005), in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e non incorrendo in alcuna causa di esclusione.

Invero, l'odierno ricorrente alla data di presentazione della domanda (20.5.2020) aveva compiuto il 18° anno di età e non aveva ancora compiuto il 28° anno di età, potendo beneficiare dell'elevazione di 2 anni del limite di 26 anni, avendo prestato servizio da VFP1 presso il 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Sirio” di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta dal 20.3.2012 al 19.3.2014, per un totale di 730 prestati (ossia due anni). Tale circostanza dell'elevazione dei due anni non è contestata.

Le domande di partecipazione al concorso dovevano essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato, alla quale il candidato poteva accedere solo attraverso specifici strumenti di identificazione e autenticazione digitale (SPID o CIE Carta di Identità Elettronica). Ebbene, il sistema informatico così predisposto consentiva all'odierno ricorrente l'inoltro della domanda. Pertanto, il Sig. Madia prendeva parte regolarmente al concorso e, superati la prova d'esame scritta con il punteggio di 9,005 e tutti gli accertamenti previsti (efficienza fisica, psico-fisici, attitudinali), in data 17.5.2021 riceveva la comunicazione di idoneità.

Senonchè, del tutto inaspettatamente, in data 22.6.2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, ha comunicato all'odierno ricorrente l'esclusione dal concorso “*poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, in considerazione del periodo del servizio militare prestato*”.

In data 28.6.2021, il Sig. Madia presentava istanza di riesame e annullamento in autotutela del citato provvedimento di esclusione. In risposta, il Ministero confermava l'esclusione e con nota prot. 0024446 del 23.7.2021, precisava “*che quest'Amministrazione, nel calcolo dell'elevazione dell'età dichiarata dal signor Madia, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor Madia, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo*

stesso avesse espletata 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l'elevazione dell'età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento”.

Nel mentre, con decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso in questione e sono stati dichiarati i vincitori dello stesso, tra i quali non risulta l'attuale ricorrente. Quest'ultimo, tuttavia, in ragione del punteggio conseguito nella prova d'esame scritta, 9,005, si sarebbe sicuramente collocato in posizione utile in graduatoria, quantomeno (considerato che dovrà aggiungersi l'eventuale punteggio relativo ai titoli) al 1201° posto della graduatoria, al momento occupato da un concorrente che ha ottenuto complessivamente (voto della prova scritta + valutazione titoli) il punteggio di 9,005.

Inoltre, con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n.0003809 del 23.7.2021, è stato divulgato che i vincitori del concorso in questione, unitamente ad altri provenienti da altre procedure, saranno avviati al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato, programmato dal 23 agosto 2021 al 22 aprile 2022.

Avverso gli atti lesivi citati ha proposto ricorso il sig. Madia sollevando i seguenti motivi.

I motivo di ricorso: *VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO. 1 LETT. D) E ART. 3 CO. 3 E 3, CO. 4, DEL BANDO DI CONCORSO; 3, 4, 10, 97 E 117, CO. 1 COST; 1 E 3 L. 241/1990; 10 DEL TFUE; 16 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; DELL'ART. 3, L. N. 127/1997, DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.LGS. 9 LUGLIO 2003 N. 216 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78, DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE., DELL'ART. 62 CO. 2 D.M. N. 129 DEL 2005. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI NON DISCRIMINAZIONE, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI, FAVOR ADMISSIONIS. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.*

Con il I motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'esclusione e delle risposte negative all'istanza di riesame in autotutela fornite dall'Amministrazione, laddove quest'ultima ha ritenuto non sussistente il requisito del non superamento del limite di età di 26 anni (elevati a 28 in virtù dei 730 giorni di servizio militare prestato e non contestato) sul presupposto che tale accertamento dovesse essere effettuato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Al contrario, la data da tenere in considerazione è quella dell'effettiva presentazione della domanda di partecipazione. A tale data, 20.5.2020, il ricorrente non aveva ancora compiuto il 28° anno di età (26 + 2 in forza dell'elevazione per il servizio militare), essendo nato il 24.5.1992.

L'errore è quello di considerare come data rispetto alla quale valutare il superamento del limite del 26° anno di età, la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (15.6.2020), mentre al contrario, la data corretta avrebbe dovuto essere quella di presentazione della domanda (20.5.2020), trattandosi di una causa di esclusione e non di un requisito di partecipazione. Il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione si fonda su un'illegittima applicazione dell'art. 3, co. 3 del Bando, secondo cui *“i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”.*

Tale clausola del Bando, invero, è volta ad assicurare la massima partecipazione alla procedura concorsuale, consentendo ai candidati di maturare i requisiti di partecipazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (v. compimento del 18° anno di età, conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado). Tuttavia, sempre in tale prospettiva, con riferimento a quei requisiti per i quali il decorso del tempo non può consentirne la maturazione, ma, al contrario, ne può determinare la perdita (non aver compiuto il 26° anno di età) la data in cui si deve valutare il possesso del requisito o (*rectius*) l'insussistenza della causa di esclusione deve essere quella di pubblicazione del Bando (15.5.2020) o, al più, quella di presentazione effettiva della domanda di partecipazione (20.5.2020). In entrambi i momenti, nel caso di specie, il sig. Madia non aveva ancora compiuto il 26° anno di età (elevato di 730 giorni grazie al servizio militare prestato).

Non a caso il comma 4 dell'art. 3 del Bando precisa che "*I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal bando sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età*": l'eccezione richiamata è coerente e ragionevole con la peculiare natura del requisito del limite di età, atteso che differentemente dagli altri requisiti, ivi compreso quello di aver conseguito il 18° anno di età, è l'unico che si perde automaticamente e a prescindere dalla condotta del candidato con il mero decorso del tempo.

Ne consegue che, secondo una logica di ragionevolezza e certezza nei rapporti giuridici, il limite di età, così come può non essere mantenuto nel corso della procedura, parimenti può essere superato anche all'indomani della presentazione della domanda di partecipazione (nel caso di specie avvenuta il 20.5.2020), risultando incoerente, illogico ed ingiusto avere riguardo esclusivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per valutare tale causa di esclusione. Ciò proprio in ragione della ratio ispiratrice delle disposizioni del Bando citate e nel rispetto dei principi di massima partecipazione, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici.

Pertanto, la previsione di cui all'art. 3, co. 3, del Bando, per cui "*i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda*", attesa la ratio di tale disposizione e l'evidente intento di massima partecipazione sotteso alla stessa, volto a consentire il maturare dei requisiti di partecipazione fino all'ultimo momento utile, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere applicata anche con riferimento al requisito del limite di età, il quale più che un requisito da maturare, invero, costituisce una causa di esclusione in cui non incorrere ovvero un requisito da non perdere, con la peculiarità che tale perdita è indipendente dalla volontà o dal comportamento del candidato (ciò al fine di distinguerla anche dalla perdita del requisito del godimento dei diritti civili e politici). La particolare natura della condizione in questione (non superamento del limite di 26 anni, eventualmente elevato dei giorni di effettivo servizio militare prestato), strettamente legato all'inesorabile decorso del tempo, soggettivamente differente in base alla data di nascita di ognuno e al personale periodo di servizio militare prestato), impone che, al fine di valutare la sussistenza della stessa, si consideri non la data ultima di presentazione delle domande, bensì la data di pubblicazione del Bando ovvero la data di effettiva presentazione della domanda di partecipazione da parte di ciascun candidato, pena la manifesta illegittimità della disposizione stessa del Bando, che qui espressamente si impugna laddove interpretata in maniera lesiva per il ricorrente.

Del resto, preme segnalare che il candidato poteva accedere al sistema informatico predisposto per la presentazione delle domande di partecipazione solo attraverso specifici strumenti di identificazione e autenticazione digitale (SPID o CIE Carta di Identità Elettronica), con la

conseguenza che l'algoritmo del sistema poteva in automatico individuare i candidati che avessero superato il limite di età. Ebbene, nel caso di specie, la domanda del sig. Madia è stata correttamente accettata dal sistema in quanto presentata in data 20.5.2020, allorquando lo stesso non aveva ancora superato il limite del 26° anno di età elevato di 730 giorni di servizio militare (per comodità si ricorda che il ricorrente è nato il 24.5.1992), con conseguente affidamento del ricorrente e impossibilità di immaginare una differente interpretazione dell'art. 3, co. 3 del Bando.

Al momento di presentazione della domanda il sig. Madia possedeva tutti i requisiti previsti dal Bando e non incorreva in alcuna delle cause di esclusione ivi contemplate. A nulla rileva l'aver poi superato il limite d'età, in quanto come lui tanti altri concorrenti l'avranno superato, ma per tutti vale la previsione di cui all'art. 3, co. 4, del Bando. Tanto è vero che il sistema informatico non ha impedito l'invio della domanda che è stata regolarmente acquisita dal sistema, ingenerando un legittimo e fondato affidamento sul possesso dei requisiti.

È evidente, dunque, l'illegittimità dell'esclusione disposta dall'Amministrazione resistente, fondata solo ed esclusivamente sulla pretesa per cui il limite dell'età andrebbe valutato indistintamente al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Non dimentichiamo, infatti, che il sig. Madia ha superato tutte le prove ed è stato ritenuto idoneo al servizio con provvedimento del 17.5.2021, dimostrando in concreto il possesso di quei requisiti di cui il limite d'età è volto, in astratto, a presumerne il possesso, fino appunto al raggiungimento di una determinata soglia di età (v. motivo Sub II).

Ne consegue che, in base ad una corretta interpretazione e applicazione del Bando di concorso, il ricorrente non avrebbe dovuto essere escluso dal concorso, atteso che, essendo nato il 24.5.1992 e avendo prestato servizio da VFP1 per un totale di 730 prestati (ossia due anni), alla data del 20.5.2020, data in cui presentava la domanda, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di esclusione e nelle successive note, era certamente in possesso del sopracitato requisito di età.

Sempre con il I motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'art. 3, co. 3, del Bando nella parte in cui prevede che *“i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*, non prevedendo una distinzione con riferimento al limite dell'età, il quale, a ben vedere, non è un requisito, ma per l'appunto un limite ovvero una causa di esclusione in cui non incorrere, rispetto alla quale l'applicazione della disposizione del bando citata si porrebbe in violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione e massima partecipazione.

Tale disposizione, infatti, laddove non correttamente interpretata ed applicata secondo la prospettazione esposta nei paragrafi che precedono, è manifestamente illegittima per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica, nella parte in cui non prevede un differente trattamento ai fini dell'accertamento del possesso di un requisito di partecipazione peculiare come quello del limite di età.

È evidente, infatti, oltre alla violazione del principio di massima partecipazione di cui si è già detto, la violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza e di parità di trattamento, laddove situazioni differenti sono ingiustamente ed illegittimamente trattate in maniera uguale e indistinta.

Prescrivendo infatti che anche per il requisito del mancato compimento del 26° anno di età si faccia riferimento al termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si restringe, del tutto illegittimamente, la platea dei possibili partecipanti impedendo di fatto a chi,

alla data della presentazione della domanda era in possesso del suddetto requisito, di prendere parte al concorso.

Parimenti, ad ogni buon conto, è altresì illegittimo anche l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno, 13.7.2018 n. 103, "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*", nella parte in cui prevede che "*I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*", atteso che nessuna previsione normativa di rango primario impone che anche il limite di età massima sia valutato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Non lo prevede l'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), né l'art. 1, co. 1, lett. e), del d. lgs. n. 95/2017 che ha modificato il decreto appena citato proprio in relazione al limite dell'età massima. Invero, la previsione per cui il limite massimo di età non doveva essere superato alla data di scadenza di presentazione della domanda costituisce una dicitura tralattizia che è inserita ciclicamente nei bandi di concorso, tarata tuttavia, in maniera superficiale, solo sui requisiti che si maturano con il decorso del tempo.

Pertanto, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità, uguaglianza e massima partecipazione risulta evidente che il requisito del non superamento del limite di età debba essere valutato al momento di presentazione della domanda di partecipazione e non al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.

II motivo di ricorso: *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO. 1 LETT. D) E ART. 3 CO. 3, E 3, CO. 4, DEL BANDO DI CONCORSO; 62 CO. 2 D.M. N. 129 DEL 2005; 3, 4, 10, 97 E 117, CO. 1 COST; 1 E 3 L. 241/1990; 10 DEL TFUE; 16 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; 2 E 3 DEL D.LGS. 9 LUGLIO 2003 N. 216 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, DELL'ART. 3, L. N. 127/1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, IMPARzialità, RAGIONEVOLEZZA, PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI, FAVOR ADMISSIONIS, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.*

Con il II motivo, si rileva che il possesso delle caratteristiche fisiche e dell'efficienza fisica che il limite di età presumeva, al fine di effettuare una preventiva selezione dei candidati, salvo poi accertarne in concreto la sussistenza è, di fatto, dimostrato dal superamento delle prove e degli accertamenti di efficienza fisica e dall'idoneità conseguita dal ricorrente in data 17.5.2021.

Atteso che la *ratio* alla base del requisito dell'età previsto dal Bando è quella di individuare dei soggetti che siano fisicamente capaci di compiere tutte le mansioni attribuite agli agenti della Polizia di Stato, in modo da garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo della Polizia di Stato, ne consegue che il superamento delle prove di accertamento dell'efficienza fisica da parte del ricorrente (e di tutte le altre prove), attestato dalla stessa Amministrazione resistente, è sufficiente di per sé a dimostrare la sussistenza in concreto di quelle medesime caratteristiche fisiche che il limite di età presumeva in astratto, salvo poi l'esito del successivo accertamento.

III motivo di ricorso: *VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 127/1997, DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO DEL 27.11.2000, DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.LGS. N. 216/2003*

ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78; DEGLI ARTT. 10 DEL TFUE E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 76, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, MASSIMA PARTECIPAZIONE. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO.

Con il III motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'art. 3, co. 1, lett. d) del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione il limite di "non aver compiuto il 26° anno di età", anche in ragione dell'illegittimità costituzionale e della non compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previsione del limite di età del compimento del 26° anno di età, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, di cui la disposizione del Bando sopra citata è attuazione, in ragione della discriminazione perpetrata in merito alle condizioni di assunzione dei futuri Agenti. Le disposizioni violate sono la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, gli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78, gli artt. 10 del TFUE e 21 della Carta di Nizza.

La previsione di un limite di età così stingente si pone di per sé in contrasto con l'art 3 della l. n. 127/1997, secondo cui "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione", in quanto non legata alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. Il limite di età di 26 anni per gli allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018 e ripreso dal Bando, costituisce una discriminazione in base all'età non giustificata dalla natura dell'attività lavorativa prestata. Seppur vero, alla luce di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 335/1982, che gli agenti della Polizia di Stato svolgono mansioni di carattere esecutivo, che richiedono il possesso di specifiche capacità fisiche, le stesse non possono in ogni caso giustificare un limite di età così basso, di gran lunga inferiore a quelli ritenuti adeguati dalla Corte UE per casi analoghi se non addirittura per ruoli che richiedono maggiori capacità fisiche (si pensi alle sentenza *Wolf* relativa all'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, ove è stato ritenuto adeguato il limite di età di 30 anni proprio in virtù delle mansioni svolte).

Il D.M. n. 103 del 13.7.2018 giustifica, infatti, la previsione di nuovi limiti di età solo sulla base del fatto che gli stessi siano "funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale". Ragion per la quale, anche alla luce di quanto previsto dalla sentenza *Perez*, relativa ad un agente semplice, per la quale la Corte ha ritenuto non adeguato il limite di età di 30 anni, la previsione di prove di efficienza fisica, che se non superate escludono dal concorso, dovrebbe comunque essere considerata sufficiente a garantire la possibilità di espletare il servizio con le modalità richieste dallo stesso.

Nello stesso senso depone inoltre la possibilità di elevazione del limite di età di 3 anni prevista dall'art. 3 co. 1 lett. d) del Bando che consente di affermare che un'età iniziale di 29 anni non è in assoluto incompatibile con le funzioni di allievo agente della Polizia di Stato.

Anche l'età pensionabile fissata come si è visto a 61 anni assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciassse la propria carriera

dopo i 30 anni e quindi anche tenendo conto del periodo di formazione degli allievi agenti che devono prender parte ai Corsi di Formazione.

Occorre inoltre ricordare che, nel caso di specie, è presente un ulteriore profilo di discriminazione relativo alla circostanza che il possesso del requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La suddetta previsione, come già ampiamente evidenziato, discrimina ulteriormente i candidati che stanno per compiere il 26° anno di età, rispetto a quelli che devono compiere il 18° anno di età – requisito minimo di età per poter prendere parte al concorso – in quanto è di fatto impedito a chi alla data della presentazione della propria domanda non ha compiuto 26 anni, e dunque è in possesso del requisito, di poter accedere al concorso se supera il suddetto limite di età al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Tale limitazione e discriminazione rispetto agli altri partecipanti al concorso, che risultano invece avvantaggiati dalla suddetta previsione, è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e non sembra perseguire alcuna finalità legittima che possa comportare il superamento del principio di *favor admissionis* e il diritto all'accesso al lavoro perseguito dalla Direttiva comunitaria.

Alla luce di quanto precede è evidente il contrasto della normativa in esame relativa all'apposizione di un limite di età di 26 anni e all'individuazione della data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come momento di accertamento del possesso del suddetto requisito, riprodotta nel Bando di concorso all'art. 3, con le previsioni dettate a livello eurounitario con conseguente illegittimità degli atti impugnati, anche previa disapplicazione delle norme nazionali incompatibili con il diritto eurounitario e/o eventuale rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con il diritto eurounitario sopra riportato.

Fermo restando quanto esposto con riferimento alla compatibilità con il diritto eurounitario, preme altresì evidenziare che la medesima normativa di settore, nonché le previsioni del Bando che la riprendono, relative al citato limite di età ("*età non superiore a ventisei anni*") da possedersi "*alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*", che incide sulle condizioni di assunzione dei futuri Agenti di Polizia di Stato, si pongono in contrasto anche con le previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 76, 97 E 117 della Costituzione. Si tratta di una illegittima limitazione di uno dei principi fondamentali della nostra Repubblica, il diritto al lavoro, sul quale la stessa si "fonda" (art. 1 Cost.). Ebbene nel caso di specie si è di fatto di fronte ad un'ingiustificata limitazione di tale fondamentale diritto non giustificata dalla necessità di garantire il corretto svolgimento delle mansioni assegnate né l'eventuale corretta durata del periodo in servizio.

Giova infine ricordare che la previsione di prove fisiche rigorose ed eliminatorie, al termine delle quali si è dichiarati idonei, ben potrebbe da sola consentire il raggiungimento dell'obiettivo che gli allievi agenti della Polizia di Stato abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione. Si tratterebbe di una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un'età massima che però consentirebbe ugualmente il raggiungimento del risultato previsto dalla norma e dunque da preferire rispetto a quella attuale.

La normativa nazionale contrasta inoltre con l'art. 3 Cost., anche sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti al concorso che debbano compiere il 18° anno di età a causa della previsione che stabilisce che i requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Si segnala infine che la normativa in esame è in contrasto con l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega. La legge delega 7 agosto 2015 n. 125, in base alla quale è stato emanato il D. Lgs. 95/2017 *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* non prevedeva infatti la materia dei limiti di età per l'accesso. L'art. 8, co. 1, lett. a) della legge delega n. 124/2015, nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, non fa riferimento all'apposizione di un limite d'età.

4.2) Domande proposte e atti impugnati.

Il sig. Gregory Madia ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento,

a) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma e prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – “Concorsi ed Esami”, del 15.5.2020, disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, notificato al ricorrente il 22.6.2021, recante la seguente motivazione “*poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età previsto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del bando di concorso, in considerazione del periodo di servizio militare prestato*”;

b) della nota prot. 0020948 del 29.6.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi con la quale, in riscontro all'istanza di riesame e annullamento in autotutela inviata dal ricorrente il 28.6.2021, si confermava l'esclusione dal concorso;

c) del decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 25.6.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente, nonché della graduatoria stessa;

d) della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, prot. 0024446 del 23.7.2021, con cui, in riscontro all'istanza di riesame e annullamento in autotutela inviata dal ricorrente il 28.6.2021, si precisa “*che quest'Amministrazione, nel calcolo dell'elevazione dell'età dichiarata dal signor Madia, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor Madia, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletato 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l'elevazione dell'età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento*”;

e) del decreto/circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n.0003809 del 23.7.2021, con il quale è stato comunicato che verrà realizzato il 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato a partire dal 23.8.2021, nella parte in cui non contempla l'odierno ricorrente;

f) del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, del 15.5.2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, (di seguito il “Bando”), (i) nella parte in cui prevede all’art. 3, comma 3, che “*i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, senza fare una distinzione con riferimento alla causa di esclusione relativa al superamento del limite di età, e (ii), per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all’art. 3, comma 1, lett. d), quale requisito di partecipazione il “*limite*” di non aver compiuto il 26° anno d’età, salva l’elevazione di cui all’art. 2049 del d. lgs. 15.03.2010 n. 66 secondo cui “*(...) il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare*”;

g) del Decreto del Ministero dell’Interno del 13.7.2018, n. 103, nella parte in cui prevede all’art. 5 che “*I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, e, per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all’art. 1 che “*la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei*”, nonché per quanto occorrer possa dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 22.2.2006

h) di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per il ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili; nonché l’accertamento del diritto del sig. Madia ad essere inserito nella graduatoria di merito e dunque nell’elenco dei vincitori del concorso, atteso il conseguimento nella prova scritta del punteggio di 9,005 e considerato che l’ultimo concorrente dichiarato vincitore ha conseguito il punteggio totale di 8,802, previa valutazione dei titoli del sig. Madia e assegnazione del relativo punteggio, nonché della sussistenza dei presupposti di legge per l’avvio del sig Gregory Madia al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato e del conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nell’elenco dei soggetti che possano partecipare a tale Corso di formazione o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile; e, in ogni caso, per la condanna, dell’Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria di merito e dunque nell’elenco dei vincitori del concorso del sig. Gregory Madia, previa valutazione dei relativi titoli, e, in ogni caso, ad avviare l’odierno ricorrente al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile.

Unitamente al ricorso sono state presentate: un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di valutare la compatibilità della normativa nazionale che fissa un limite di età di 26 anni per l’accesso al concorso per gli allievi agenti della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non alla data della presentazione della domanda da parte del candidato; un’istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 , co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 76 , 97 e 117 della Costituzione.

È stata proposta, inoltre, un'istanza cautelare per l'ammissione con riserva al 215° Corso di formazione per allievi agenti in programma dal 23.8.2021, accolta con ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4825/2021.

* 5)

Soggetti controinteressati:

I soggetti controinteressati al presente giudizio sono i soggetti presenti nella graduatoria di merito dei candidati vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – “Concorsi ed Esami”, del 15.5.2020.

Tale graduatoria di merito, riportante l'elenco dei nominativi dei controinteressati, è stata approvata con decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 25.6.2021.

Tale graduatoria con l'elenco dei nominativi dei controinteressati è allegata al presente atto ed è raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.poliziadistato.it/statics/22/decreto-graduatoriakon-boll.pdf>

Si segnala che, seppur non sia dato sapere il punteggio finale che otterrebbe il sig. Madia all'esito della valutazione titoli (in quanto non ancora effettuata), tuttavia, è in ogni caso evidente che, con il solo voto conseguito nella prova scritta, pari a 9,005, il ricorrente si posizionerebbe quantomeno al 1201° posto della graduatoria.

Il ricorso introduttivo è stato notificato tramite notificazione a mezzo posta al sig. Sergio Lobascio – *omissis* -- posizionatosi al 1349° posto della graduatoria di merito e al sig. Santo Emanuele Giglio – *omissis* --, posizionatosi al 1350° posto della graduatoria, in virtù della riserva di cui all'art. 2 del Bando (candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo).

*

6) Lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8292/2021) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR” accessibile dall'home page del sito sopra indicato.

Si allegano i seguenti documenti di cui si chiede la pubblicazione unitamente al presente atto:

- ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater n. 4825/2021, adottata nel giudizio n.R.G. 8292/2021;
- ricorso introduttivo del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater n. n.R.G. 8292/2021;
- elenco dei nominativi dei controinteressati: decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, di

approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato.

Roma, 1 ottobre 2021

Avv. Francesco Pignatiello